

# **ATTO D'OBBLIGO UNILATERALE RELATIVO ALLA RICHIESTA DI DEROGA ALLA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI PERTINENZIALI DA PARTE DI FONDAZIONE POLIAMBULANZA**

Premesso

- che Fondazione Poliambulanza ha presentato richiesta di Permesso di Costruire n. 206102/2019 in data 25/09/2019 per le opere di ampliamento dell'istituto ospedaliero ubicato in via Leonida Bissolati, n. 57;
- che l'area oggetto d'intervento è classificata come: "servizi e attrezzature pubbliche" nella tavola V-PR 02 del Piano delle Regole del vigente PGT;
- che l'intervento edilizio di ampliamento del fabbricato esistente viene realizzato sul mappale 87 foglio 181 del catasto fabbricati del Comune di Brescia di proprietà della Congregazione delle Ancelle della Carità che ha concesso in usufrutto trentennale a Fondazione Poliambulanza l'immobile ospedaliero, in forza di atto di donazione di ramo d'azienda del 21/07/2015 n. 75187/19734 di rep. Notaio G.B. Calini accettata con atto del 27/07/2005, n. 75274/19790 di rep. Notaio G.B. Calini;
- che con il presente atto si prevede che sui mappali 96-278-282-284-285 del foglio 210, di proprietà di Fondazione Poliambulanza, vengano realizzati i parcheggi pertinenziali;
- che l'area di progetto è regolata dal Piano Attuativo in variante al PGT n. AT A.4.1, contenuto nel Documento di Piano (i cui contenuti sono sinteticamente descritti nella scheda tecnica inserita nell'allegato 1 delle NTA), relativo ad aree site in Via Romiglia, Bissolati, Morelli di proprietà Fondazione Poliambulanza, Congregazione delle Suore Ancelle della Carità e Brescia Infrastrutture Srl, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione del 26 Ottobre 2018 n. 90 - P.G. n. 211415 , e divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL serie avvisi e concorsi n 24 del 12.06.2019 e oggetto di convenzione urbanistica del 20.11.2019, n. 7185/2783 di rep. notaio Giovanni Posio (di seguito la "Convenzione Urbanistica");
- che, in particolare, il Piano ha consentito il trasferimento di parte della SLP prevista nell'ambito sud di via Bissolati nell'ambito nord della stessa all'interno dell'attuale recinto ospedaliero, che è stato pertanto ricompreso nel perimetro del richiamato PA;
- che l'ampliamento dell'Ospedale avviene, dando attuazione al previsto trasferimento di SLP su un'area attualmente destinata a parcheggio pertinenziale, sottraendo per i nuovi ampliamenti edilizi una porzione dei parcheggi P1 e P2 per mq 4.690 utilizzata, determinando una necessità di reperimento di nuovi parcheggi pertinenziali;
- che il fabbisogno di sosta per l'ampliamento della SLP dell'Istituto Fondazione Poliambulanza di cui alla citata richiesta di Permesso di costruire, è stato, quindi, calcolato in mq 16.293;

- che in data 23.12.2019 P.G. n. 206102/2019 è stata depositata richiesta di deroga alla realizzazione della quantità totale dei parcheggi pertinenziali;
- che tale richiesta di deroga è stata integrata con ulteriori specificazioni a mezzo PEC in data 05.05.2020 P.G. n. 0098066/2020 del 06/05/2020;
- che l'istanza di deroga è ampiamente motivata dallo studio redatto da Brescia Mobilità presentato in data 19.12.2019 ed integrato con nota PG n. 0098066/2020 del 06/05/2020 in atti;
- che in data 07.02.2020 si è tenuta una conferenza di servizi intersettoriale che ha individuato le opere e le azioni compensative atte a dimostrare la sostenibilità della deroga dei parcheggi;
- che gli obblighi di cui al presente atto unilaterale d'obbligo sono diversi ed ulteriori rispetto a quelli di cui alla Convenzione Urbanistica relativa all'AT A.4.1., da intendersi qui integralmente richiamata e confermata, e vengono assunti, in forza del presente atto, in via esclusiva da Fondazione Poliambulanza al fine dell'ottenimento dei provvedimenti edilizi rilasciabili alla medesima Fondazione Poliambulanza, in forza di quanto previsto nel Piano Attuativo, con l'assenso alla richiesta deroga per il reperimento di aree pertinenziali;
- che il permesso di costruire gratuito rilasciato in data 16.07.2020 relativo alla Pratica edilizia n.P.E.940/2020 (P.G. 82744/2020) ha approvato il progetto per la realizzazione di nuovi parcheggi pertinenziali n. 13 (a raso), 14, 18 e 19 previsti nel Piano Attuativo vigente AT A.4.1. "Poliambulanza – Brescia Infrastrutture", come richiesto in sede di conferenza di servizio e rappresentati nella allegata planimetria;
- che con nota P.G. n. 98927/2020 del 07.05.2020 è stato consegnato lo Studio di Fattibilità dell'ampliamento del Parcheggio di interscambio a sud della linea della Metropolitana, a servizio della Stazione Poliambulanza, parcheggio che è parte di un sistema più ampio di aree di cui alla Richiesta di deroga citata, che contribuiranno a compensare le aree sottratte nel parcheggio P1-P2 per effetto dell'ampliamento della superficie del Polo ospedaliero (di cui alla PE 206102/2019), quale area di sosta ipotizzata a sostegno della richiesta di deroga del 23.12.2019 e successive integrazioni;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

e da considerarsi parte integrante del presente atto, la Fondazione Poliambulanza, in qualità di titolare del diritto di usufrutto e /o di proprietaria esclusiva delle aree sopra indicate (di seguito denominata Fondazione Poliambulanza), si impegna a quanto di seguito indicato:

## **ART. 1 - PROGETTO, AFFIDAMENTO, LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA**

### Generalità

Le opere di Urbanizzazione Secondaria ovvero quelle afferenti la Qualità Aggiuntiva sono affidate da Fondazione Poliambulanza in conformità a quanto previsto dall'art 36, c 3 e dal D.L. 76/2020 per il periodo transitorio fino al 31 luglio 2021, del codice dei contratti nel rispetto della soglia europea stabilita per gli appalti pubblici.

I progetti definitivi e/o quelli esecutivi delle opere oggetto del presente articolo, redatti secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto ancora in vigore ed applicabile, saranno oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del codice dei contratti. I progetti definitivi e/o quelli esecutivi delle opere di Urbanizzazione Secondaria/afferenti la Qualità Aggiuntiva saranno oggetto anche di validazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, c.8, del predetto codice dei contratti.

L'attività di verifica dei suddetti progetti sarà effettuata, ai sensi dell'art. 48, commi 1a) - 1b) - 2, del D.P.R. n. 207/2010, da un tecnico indicato dall'Amministrazione Comunale, con oneri e spese a carico di Fondazione Poliambulanza.

La validazione dei progetti delle opere di Urbanizzazione Secondaria ovvero afferenti la Qualità Aggiuntiva, effettuata ai sensi dell'art 26, c.8, del codice dei contratti, è sottoscritta da un tecnico incaricato di Fondazione Poliambulanza, che se ne assume pertanto i relativi costi.

Fondazione Poliambulanza dovrà comunicare al Comune il nome del Direttore Lavori. Il Direttore Lavori, ad opere ultimate e prima dell'approvazione del certificato di collaudo delle stesse, dovrà consegnare ai competenti Uffici Comunali copia delle tavole riportanti lo stato di fatto, in formato cartaceo e digitale, delle opere eseguite.

La progettazione e l'esecuzione delle opere oggetto del presente articolo saranno condotti sotto il controllo e l'alta vigilanza dei competenti Uffici Comunali.

Fondazione Poliambulanza, quando assume il ruolo di Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere di Urbanizzazione Secondaria/afferenti la Qualità Aggiuntiva effettua i seguenti adempimenti:

- nomina il RUP, previsto dall'art. 31 del codice dei contratti, il quale espleta tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, provvedendo a comunicare il nominativo al Comune,
- acquisisce il CUP ( Codice unico di progetto ex art 11 L3/2003)
- acquisisce il CIG ( codice identificativo di gara ex art. 3, comma 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ) tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla stessa legge
- tutti gli altri adempimenti a norma del codice dei contatti secondo quanto previsto dall' art 1 c 3 dello stesso

Fondazione Poliambulanza, altresì, comunicherà, relativamente a tutte le opere, i seguenti dati:

- Nome dell'esecutore delle opere
- Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza sui cantieri
- Per le opere di urbanizzazione primaria lo Smart CIG
- In caso di gara ai sensi del citato art 36, c. 3 del codice dei contratti: CUP- CIG – modalità di scelta del contraente, esiti della procedura di gara, prezzo di aggiudicazione, sconto offerto, inizio lavori
- Comunicazione di avvenuto inserimento nei contratti di appalto delle previsioni in tema di rispetto delle norme sulla tracciabilità di cui all'art 3 della L 136/2010 e smi

Il collaudo, in corso d'opera ai sensi dell'art. 102 del codice dei contratti, potrà avvenire per stralci funzionali e sarà eseguito, a norma dell'art. 216, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, da un tecnico abilitato indicato dal Comune, con oneri a carico di Fondazione Poliambulanza.

Con la presa in carico delle opere, a seguito dell'approvazione del collaudo, verrà trasferito al Comune, oltre alla detenzione, anche l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

Fondazione Poliambulanza è responsabile sia civilmente che penalmente, anche nei confronti dei terzi, delle opere eseguite e del transito veicolare fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune e comunque non oltre sei mesi dalla data di trasmissione del certificato di collaudo.

## **ART. 2 – OPERE AFFERENTI LA QUALITA' AGGIUNTIVA ULTERIORI A QUELLE DI CUI AL PIANO ATTUATIVO**

### Generalità

Fondazione Poliambulanza si impegna a realizzare, su aree di proprietà del Comune di Brescia, le seguenti opere evidenziate con apposito colore ROSSO sull'allegata planimetria generale Tav. 01- Regime delle Opere - che fa parte integrante del presente atto:

1. Opere di sistemazione del lato ovest di via Pinzoni, come evidenziate nell'allegato grafico "Tavola 01";
2. Installazione di una postazione "Bici Mia" in via Don Pinzoni;

Il Comune di Brescia metterà a disposizione, su richiesta di Fondazione Poliambulanza, le aree pubbliche necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo.

Durante l'esecuzione delle opere stradali dovrà comunque essere garantita la funzionalità della rete viaria, con modalità che verranno concordate con gli Enti competenti.

Fondazione Poliambulanza durante il periodo dell'esecuzione delle opere e fino alla presa in consegna delle stesse da parte del Comune avrà la detenzione e disponibilità delle aree pubbliche, consegnate dal Comune,

Fondazione Poliambulanza per tutta la durata della detenzione si assume la responsabilità delle attività effettuate sulle aree stesse.

#### Modalità finanziarie:

Il progetto esecutivo delle opere sopra menzionate dovrà essere redatto in base al prezzario delle opere edili vigente al momento della presentazione dei progetti stessi, di cui all'art 23, c.16, del D. Lgs. 50/2016.

I costi della verifica e della validazione del progetto sono a carico della Proprietà.

Il valore complessivo delle opere di cui al punto 1 in conto Qualità Aggiuntiva, ora stimato in € 50.000,00, al netto dello sconto del 15% e dell'I.V.A., sarà esattamente determinato sulla base del progetto esecutivo approvato dalla G.C. e rientra nell'importo complessivo di € 1.016.967,74 delle opere afferenti la qualità aggiuntiva come individuato all'art. 5 della convenzione.

Il valore complessivo delle opere di cui al punto 2 in conto Qualità Aggiuntiva, ora stimato in € 25.000,00, al netto dello sconto del 15% e dell'I.V.A. rientra nell'importo complessivo di € 1.016.967,74 delle opere afferenti la qualità aggiuntiva come individuato all'art. 5 della convenzione.

Qualora, in sede di progettazione esecutiva l'importo complessivo delle opere di cui all'art. 5 della Convenzione e all'art. 2 punto 1 del presente atto fosse inferiore all'importo dovuto a titolo di Qualità Aggiuntiva (€ 1.016.967,74), la differenza sarà versata dalla Proprietà in seguito all'approvazione di tutti i progetti esecutivi presentati relativi alle opere di Qualità Aggiuntiva.

Ove, in virtù dello sconto offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria (al netto di un importo pari al 3% per spese generali) l'importo dei lavori fosse inferiore a quanto dovuto a titolo di Qualità Aggiuntiva la Proprietà si impegna a realizzare opere aggiuntive, in accordo con il Comune, in ambiti afferenti al comparto e/o ad integrare il contributo afferente alla Qualità Aggiuntiva, fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

I costi della Direzione Lavori e del certificato di regolare esecuzione sono a carico della Proprietà.

Non si prevedono ulteriori scomputi per maggiori oneri (revisione prezzi, perizie suppletive, etc.) salvo casi di forza maggiore.

## Scadenze

Il progetto esecutivo delle opere di cui al punto 1 del presente articolo dovrà essere presentato entro **3 mesi dalla sottoscrizione** in forma pubblica del presente atto e le opere dovranno essere realizzate entro **3 mesi dalla approvazione** del progetto esecutivo, a cura della Giunta comunale.

Relativamente alle opere di cui al punto 2 del presente articolo, previa acquisizione del preventivo di spesa da Brescia Mobilità S.p.A., Fondazione Poliambulanza si obbliga alla realizzazione e al pagamento delle stesse entro 6 mesi dalla sottoscrizione in forma pubblica del presente atto.

Le opere di urbanizzazione di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente realizzate quale condizione ai fini della presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 D.P.R. 380/2001 dell'edificio in ampliamento che, quindi, potrà essere depositata solo a seguito della consegna del certificato di fine lavori delle opere di urbanizzazione funzionali ai medesimi.

## Penale

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari allo 0,25‰ dell'importo delle opere e comunque non oltre il 10% del valore dell'opera.

## **ART. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA ULTERIORI A QUELLE DI CUI AL PIANO ATTUATIVO**

### **3.1 Generalità**

Fondazione Poliambulanza si impegna a realizzare su area di proprietà comunale, le seguenti opere evidenziate con apposito colore BLU sulla allegata planimetria generale Tav.0 Regime delle Opere - che fa parte integrante del presente atto:

1. ampliamento del parcheggio a raso di Interscambio della Metropolitana per una superficie di mq 3.040;

come evidenziate nell'allegato grafico "Tavola 01" e descritto nel Progetto di Fattibilità agli atti degli uffici comunali in data 07.05.2020 P.G. n. 98927/2020.

Il Comune di Brescia metterà a disposizione, su richiesta di Fondazione Poliambulanza, le aree pubbliche necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo.

Durante l'esecuzione delle opere stradali dovrà comunque essere garantita la funzionalità della rete viaria, con modalità che verranno concordate con gli Enti competenti.

Fondazione Poliambulanza durante il periodo dell'esecuzione delle opere e fino alla presa in consegna delle stesse da parte del Comune avrà la detenzione e disponibilità delle aree pubbliche.

La proprietà è responsabile sia civilmente che penalmente, anche nei confronti dei terzi, delle opere eseguite e del transito veicolare fino alla presa in carico delle opere da parte del Comune e comunque non oltre tre mesi dalla data di trasmissione del certificato di collaudo.

#### Modalità finanziarie

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. n. 12/2005, il costo delle opere di urbanizzazione di cui al presente articolo, è scomputato dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria applicabili in sede di rilascio dei permessi di costruire di titolarità di Fondazione Poliambulanza nella misura del 50%.

Il valore complessivo delle predette opere è pari a € 268.533,00 al netto dello sconto del 15% e dell'I.V.A., pertanto il valore ammesso allo scomputo è pari a € 134.266,50.

Non si prevedono ulteriori scomputi per maggiori oneri (revisione prezzi, perizie suppletive, etc.) salvo casi di forza maggiore.

Gli eventuali risparmi di spesa dovuti al ribasso offerto in sede di gara rimarranno nella disponibilità della Stazione Appaltante Privata, così come eventuali costi aggiuntivi rimarranno a carico della stessa Parte Privata.

#### Scadenze

Il progetto esecutivo del parcheggio di cui al punto 1 del presente articolo, dovrà essere presentato entro **6 mesi dalla sottoscrizione** in forma pubblica del presente atto e le corrispondenti opere dovranno essere realizzate **entro 18 mesi dalla approvazione del progetto esecutivo** a cura della Giunta comunale.

Le opere di urbanizzazione di cui al presente punto devono essere obbligatoriamente realizzate quale condizione ai fini della presentazione della segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 D.P.R. 380/2001 dell'edificio in ampliamento, che, quindi, potrà avvenire solo a seguito della consegna del certificato di collaudo delle opere di urbanizzazione funzionali ai medesimi.

#### Penale

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari allo 0,25‰ dell'importo delle opere e comunque non oltre il 10% del valore dell'opera.

### **ART. 4 - OPERE PRIVATE FINALIZZATE ALL' INCREMENTO DELLA SOSTA E AD AZIONI PER L'INCENTIVAZIONE DELLA MOBILITA' DOLCE O CON MEZZO PUBBLICO**

Fondazione Poliambulanza si impegna, altresì, alle seguenti attività:

1) Realizzazione del parcheggio provvisorio sull'area n. 13, identificata catastalmente al mappale n 282 foglio 210 di proprietà di Fondazione Poliambulanza per circa 3.325 mq.

La realizzazione di tale opera sarà soggetta a idoneo provvedimento edilizio.

Il parcheggio provvisorio sarà realizzato su area che, in forza del P.A. n. AT A.4.1 e di quanto previsto nella relativa Convenzione Urbanistica, da ritenersi confermato, possiede una potenzialità edificatoria che verrà attuata in futuro e questo comporterà l'onere, in capo a Fondazione Poliambulanza, di recuperare la superficie dello stesso parcheggio, oltre al fabbisogno di parcheggi che sarà generata dalla realizzazione del futuro edificio, in parcheggio in struttura interrata sul sedime 13 evidenziato con colorazione arancione nella allegata planimetria "Tavola 1" o con altra equivalente soluzione su aree di proprietà o disponibilità di fondazione Poliambulanza.

La realizzazione dell'opera di cui al presente punto deve essere obbligatoriamente effettuata quale condizione ai fini della presentazione della segnalazione certificata di agibilità dell'ampliamento dell'Ospedale, di cui all'art. 24 D.P.R. 380/2001, che, quindi, potrà avvenire solo a seguito della consegna del certificato di fine lavori delle opere di urbanizzazione funzionali ai medesimi.

2) agevolazioni finalizzate all'incentivazione dell'uso dei mezzi pubblici del personale di Poliambulanza e contenute nello studio redatto da Poliambulanza di cui al protocollo 42025 del 20.02.2020.

Tali azioni dovranno essere esattamente definite entro la sottoscrizione in forma pubblica del presente atto e saranno monitorate annualmente con apposita relazione a cura del mobility manager dell'istituto stesso.

Queste si sostanziano nella:

- installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche nei parcheggi pertinenziali sia per gli utenti che per i dipendenti;
- promozione di politiche di "car pooling" riconoscendo tessere carburante ai dipendenti che si recheranno al lavoro condividendo con i colleghi il proprio veicolo;
- installazione di rastrelliere per biciclette nel parcheggio riservato ai dipendenti;
- adesione alla "Settimana europea della mobilità" con messa in palio, nel concorso ad essa collegato, di pacchetti di check up sanitario.

## **ART. 5 - RIMBORSO SPESE**

Fondazione Poliambulanza, contestualmente alla sottoscrizione in forma pubblica del presente atto, verserà, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 12.01.2005, una somma a titolo di rimborso spese a favore del Comune pari all'1% dell'ammontare del costo delle opere di Urbanizzazione Secondaria e afferenti alla qualità

aggiuntiva pari a € 3.435,33.

Tale somma è attualmente stimata in € 343.533,00 sulla base del progetto esecutivo presentato agli atti degli Uffici Comunali.

## **ART. 6 CONTRIBUTI DEL PERMESSO DI COSTRUIRE**

Fondazione Poliambulanza prende atto che dovrà corrispondere al Comune di Brescia i contributi di cui al D.P.R. n. 380/2001, nella misura che verrà determinata in sede di rilascio dei permessi di costruire o di altro titolo edilizio ammesso dalla legge (salvo il diritto agli scomputi di cui ai precedenti articoli) applicando l'art. 38, comma 7-bis, della L.R. n. 12/2005.

## **ART. 7 - TITOLI EDILIZI**

Dopo la sottoscrizione in forma pubblica del presente atto, il Comune di Brescia rilascerà, a richiesta di Fondazione Poliambulanza, gli inerenti permessi di costruire o altro titolo edilizio ammesso dalla legge.

Fondazione Poliambulanza prende atto che l'atto sottoscritto in forma pubblica deve essere registrato, trascritto a cura dell'ufficiale rogante e trasmesso al Comune quale condizione necessaria ai fini del rilascio del titolo edilizio.

## **ART. 8 - FIDEJUSSIONI**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, Fondazione Poliambulanza si impegna a prestare, contestualmente alla stipula dell'atto stesso, le seguenti garanzie mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa:

- € 26.853,33 a garanzia della presentazione del progetto esecutivo delle opere di Urbanizzazione Secondaria (art. 3);
- € 322.240,00 a garanzia dell'esecuzione delle opere di Urbanizzazione Secondaria (art. 3);
- le opere di cui all'art. 2, punto 1 del presente atto sono garantite da polizza fideiussoria dell'importo complessivo di € 1.352.616,65 prestata da Fondazione Poliambulanza a garanzia della realizzazione delle opere afferenti la qualità aggiuntiva di cui all'art. 5 ed ai sensi dell'art. 14 della convenzione urbanistica del 20.11.2019, n. 7185/2783 di rep. notaio Giovanni Posio.

L'importo delle garanzie relative alle opere è pari all'importo stimato delle stesse maggiorato del 20%.

Tali garanzie saranno restituite dal Comune dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere (anche per stralci funzionali) a cui le stesse si riferiscono, salvo le eventuali penali che dovessero essere applicate.

Nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni di cui al presente atto, Fondazione Poliambulanza autorizza il Comune a disporre delle fidejussioni nel modo più ampio, con rinuncia espressa ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale.

La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del Codice Civile.

La garanzia è prestata, altresì, con rinuncia espressa ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

## **ART. 9 - ALIENAZIONE DEI DIRITTI SULLE AREE**

In caso di alienazione del diritto di usufrutto e/di di proprietà sugli immobili e sulle aree oggetto del presente atto, gli obblighi assunti da Fondazione Poliambulanza con il presente atto si trasferiscono agli acquirenti, previa offerta di garanzie fideiussorie a favore del Comune di Brescia, di pari importo e per le finalità di cui all'articolo "fideiussioni".

Fondazione Poliambulanza si impegna a trasmettere al Comune, entro due mesi dalla stipula, copia conforme dell'atto notarile di vendita e originale delle fideiussioni sostitutive.

Il trasferimento degli obblighi avverrà indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non saranno allo stesso opponibili.

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate da Fondazione Poliambulanza non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie in sostituzione o integrazione.

Ferma restando la indivisibilità degli obblighi sopra riportati, qualora la cessione abbia ad oggetto singole parti o porzioni di aree, l'importo della garanzia dovrà essere proporzionale alla edificabilità sulle aree cedute.

In caso di realizzazione frazionata degli immobili oggetto dell'intervento edilizio, l'Amministrazione comunale scomputerà l'importo delle opere di urbanizzazione in misura proporzionale all'edificabilità prevista nei singoli permessi di costruire, salvo diversi accordi sanciti negli atti di compravendita che dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune nei termini di cui al 2° comma del presente articolo.

## **ART. 10 -CAPACITA' DELLA PROPRIETA'**

Fondazione Poliambulanza dovrà presentare, contemporaneamente alla presentazione del presente atto sottoscritto in forma pubblica idonea documentazione atta a dimostrare che a proprio carico (persone fisiche ovvero amministratori e legali rappresentanti delle Società) non sussistono le incapacità previste dall'art. 32-quater del Codice Penale, ossia incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione.

## **Art 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione ai dati personali (riferiti a "persona fisica") trattati da parte del Settore Pianificazione Urbanistica nell'ambito del presente contratto, ai sensi degli artt.13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che:

- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal Direttore generale - dato di contatto proto@comune.brescia.it
- dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it
- il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
- i dati personali sono trattati per le finalità di gestione del rapporto contrattuale ed il trattamento avviene nell'ambito dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico da parte del Comune; gli uffici acquisiscono unicamente i dati necessari alla gestione del rapporto
- il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici
- il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
- non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) nei confronti del contraente che comportino l'adozione di decisioni sul medesimo
- la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti
- i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
- il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità al compimento ed alla conclusione del rapporto contrattuale
- il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi
- il contraente ha il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy
- la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa

## **ART. 12 - SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, le spese inerenti il rogito notarile (inclusa registrazione, trascrizione, voltura e copia) e quelle relative ai progetti delle opere pubbliche, sono a carico di Fondazione Poliambulanza.

Brescia, \_\_\_\_\_ 2020

Congregazione delle Suore Ancelle della Carità

Fondazione Poliambulanza

F.to digitalmente

Dott.Triboldi Alessandro